



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 14

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 10 febbraio 2022

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 26 gennaio 2022, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Alessandro Avagliano	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo del 29/12/2021, pervenuto in pari data, prot. n.441, del Livorno Rugby SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Giovanni Riccetti, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Toscana nella riunione del 22/12/2021, Comunicato GSR/UNDER 17/10, pubblicato il 22/12/2021, con cui, in relazione alla gara di Campionato Under 17 del 19.12.2021, tra Livorno Rugby SSDARL e Cavalieri Union Rugby Prato Sesto SSDARL, ha sanzionato i giocatori e tesserati della predetta società reclamante C. B. e J. M. con la squalifica di otto settimane (dal 20.12.2021 al 13.02.2022 compresi) per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. y), (partecipazione a rissa), del Regolamento di Giustizia, nonché, visto l'art. 30, primo comma, lett. d) ed e), del medesimo Regolamento, la stessa società con la sanzione pecuniaria di € 200,00.

FATTO

La sanzione del Giudice Sportivo, di cui in epigrafe, è stata comminata a seguito di una rissa alla quale avrebbero preso parte i giocatori minorenni C. B. e J. M., tesserati con la società Livorno Rugby SSDARL, durante lo svolgimento della gara disputatasi il 19.12.2021 tra la loro squadra e quella della società Cavalieri Union Rugby Prato Sesto arl.

Nell'impugnazione presentata contro tale provvedimento sanzionatorio, il Presidente della società reclamante, in particolare, nelle sue argomentazioni sosteneva che vi sarebbe stata una erronea individuazione dei giocatori sanzionati, una inadeguata parificazione, a livello



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

sanzionatorio, dei giocatori tesserati per le due società coinvolte nella rissa, in ragione delle loro asserite differenti condotte, ed infine una ingiusta applicazione di sanzione pecuniaria nei confronti della società non essendosi verificata l'invasione di campo da parte dei propri giocatori della panchina.

Per questi motivi la società reclamante chiedeva l'annullamento o, comunque, la riduzione della delle sanzioni di cui al provvedimento impugnato.

A supporto del reclamo, erano allegati due filmati dell'episodio oggetto dell'impugnazione.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza del 21.02.2022, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il giorno 26.01.2022.

Alla suddetta Camera di Consiglio, compariva il Sig. Giovanni Riccetti, Presidente del sodalizio reclamante, assistito dal proprio difensore di fiducia, i quali, dopo aver illustrato i motivi del proprio reclamo, al quale integralmente di riportavano, chiedevano l'accoglimento dello stesso.

Successivamente, la Corte riteneva di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, il Sig. Giulio Gualtierotti, arbitro della gara oggetto del reclamo, il quale forniva alla Corte chiarimenti in ordine ai fatti dallo stesso refertati, che saranno riportati nella parte motiva.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da una rissa che sarebbe avvenuta in occasione della gara del Campionato Under 17 disputata in data 19 dicembre 2021 tra le squadre del Livorno Rugby e del Cavalieri Union Rugby Prato Sesto.

Preliminarmente, il Collegio osserva che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il sig. Giulio Gualtierotti, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto che: *"Al minuto 26 del secondo tempo mentre l'azione si stava svolgendo in prossimità della linea di touch, vicino all'area di meta del Livorno rugby e davanti*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

alle panchine del CURPS un giocatore del Livorno rugby ha eseguito un placcaggio oltre la linea delle spalle su di un giocatore avversario. Non appena ho fischiato per fermare il gioco e sanzionare l'azione del giocatore del Livorno rugby i giocatori del CURPS, che erano fuori dal campo di gioco, in quanto sostituiti o già sostituiti, sono entrati nel campo di gioco avventandosi contro il giocatore del Livorno responsabile del fallo appena avvenuto. Questo ha innescato una rissa che ha coinvolto tutti i giocatori di entrambe le squadre e che si è spinta dal campo di gioco fino verso la panchina del CURPS. Sia i giocatori di entrambe le squadre che erano in campo, sia i giocatori in panchina del CURPS si sono azzuffati strattonandosi e spingendosi l'un l'altro. In particolare i giocatori 12 e 19 del CURPS, rispettivamente, L. P. e F. M. colpivano gli avversari con colpi dati a mano aperta; similmente, i giocatori 5 e 15 del Livorno Rugby, C. B. e J. M., colpivano gli avversari con colpi a mano aperta. Gli scontri hanno coinvolto anche il medico del campo che, avvicinandosi con l'intento di separare i giocatori, è stato fatto cadere a terra e l'accompagnatore dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, Simone Tosi, che coinvolto nei tafferugli ha spintonato, appoggiando una mano sul petto e mandando indietro, un giocatore del Livorno. Durante gli scontri il giocatore con maglia n.5 del CURPS, G. M., che si trovava in panchina perché sostituito durante il primo tempo, è stato colpito da un giocatore del Livorno Rugby cadendo a terra. Terminato lo scontro le due squadre sono state separate e il medico del campo è intervenuto per accertare lo stato di salute di G. M.(. . .) Segnalo infine che erano presenti, nel pubblico, ed hanno assistito a tutti gli eventi verificatisi, i tecnici regionali Enrico Romei e Andrea Brancoli, ed il responsabile tecnico del centro di formazione permanente di Prato Paolo Grassi”.

Il referto è stato poi integrato da una email in data 22/12/2021 dal Sig. Gualtierotti al Giudice Sportivo Territoriale, nella quale è precisato che *“durante la rissa scoppiata al minuto 26 del secondo tempo i tesserati presenti in lista gara entravano nel campo di gioco. Preciso inoltre che, mentre i giocatori del CURPS si ritiravano verso gli spogliatoi, prima che dichiarassi terminata la partita, è avvenuto l'ingresso in campo, dal cancello nei pressi delle tribune, di persone non identificate e non iscritte in lista gara”.*

La Corte ha ritenuto di sentire l'arbitro della gara, Sig. Giulio Gualtierotti, il quale ha confermato quanto riportato nel proprio referto e precisava che *“Dopo che ho fischiato per un placcaggio*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

alto, non da cartellino giallo, effettuato a ridosso della linea laterale, nei pressi della panchina dei Cavalieri Prato, si è creato un gran parapiglia: i giocatori del Prato che stavano in panchina sono entrati in campo e hanno circondato e strattonato il giocatore avversario che aveva causato il fallo e immediatamente sono intervenuti entrando in campo anche i giocatori del Livorno. In questo parapiglia i giocatori davano colpi a mano aperta alla cieca e il medico del Livorno è stato falciato in terra da qualcuno che non ho visto. Ho identificato con sicurezza i numeri di maglia dei giocatori delle due squadre che davano colpi a mano aperta e che ho segnalato nel referto. L. P. e F. M. del CURPS e C. B. e J. M. del Livorno. Per quanto riguarda il Signor Tosi, ho visto che si trovava nel parapiglia e che ha spintonato, appoggiando una mano sul petto e mandandolo indietro, non con violenza, un giocatore del Livorno. Prima che fischiassi il termine della gara, mentre la squadra del Prato si avviava verso gli spogliatoi, alcune persone del pubblico sono entrate da un cancello aperto in campo. Saranno state non più di dieci persone. Mi sono un po' allarmato, ma fortunatamente sono intervenute altre persone che li hanno fatti uscire. Alla fine mi si è avvicinato il tecnico federale Romei che era presente alla partita.

Per quanto concerne i filmati depositati dalla società reclamante, in disparte ogni ulteriore valutazione sull'ammissibilità della visione degli stessi nel caso di specie, in ragione dei limiti dettati dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia che disciplina l'utilizzo della cosiddetta prova televisiva, il Collegio ritiene che le riprese filmate prodotte non offrano piena garanzia tecnica e documentale ai fini di un pieno e corretto esame della vicenda oggetto del reclamo.

Ciò posto, risulta evidente che i Sig.ri C. B. e J. M. hanno integrato la fattispecie di cui all'art. 27/1, lett. y), del Regolamento di Giustizia Sportiva, che prevede che il tesserato partecipante alla gara è punito "Qualora prenda parte ad una rissa, con la sanzione non inferiore alla squalifica dalle gare ufficiali per due settimane".

Riguardo alla sanzione pecuniaria inflitta alla società, questa Corte rileva che da quanto riportato dal giudice di gara nel referto e poi riferito nei chiarimenti, risulta confermato che i fatti oggetto di reclamo siano avvenuti, e precisamente l'ingresso in campo dei giocatori del Livorno Rugby e l'invasione di campo prima del termine della gara e che, quindi, non ci siano i presupposti di una riforma del provvedimento su tale aspetto.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Questa Corte, pertanto, anche in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, considera che il Giudice Sportivo Territoriale abbia correttamente valutato e sanzionato le condotte oggetto del presente reclamo.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 27/1, lett. y) e 30/1, lett. d) e lett. e), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica di otto settimane (dal 20.12.2021 al 13.02.2021 compresi) dei giocatori e tesserati C. B. e J. M., e sanzione pecuniaria di € 200,00 alla società reclamante;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 26 gennaio-10 febbraio 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali